

Allegato A - disciplinare



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Controlli

Art. 7 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 8 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare, in via emergenziale, i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannolini, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa;
 - b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Civitavecchia pubblicati sul sito internet comunale.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEO da 1 persona	€ 150,00
NUCLEI da a 2 persone	€ 300,00
NUCLEI da 3 a 4 persone	€ 400,00
Nuclei con 5 persone o più	€ 500,00

Art. 4 – Individuazione dei beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi di cui al presente disciplinare i nuclei familiari, residenti nel comune di Civitavecchia, più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno. Possono, quindi, presentare istanza di ammissione all'erogazione del buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, non già assegnatari di sostegno pubblico, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali non superiore per l'intero nucleo familiare ad Euro 2.000,00 alla data del 31/03/2020.
2. Per accedere alla prestazione gli stranieri, residenti nel Comune di Civitavecchia, non appartenenti all'Unione Europea dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 in quanto prorogato a norma vigente fino al 15 giugno 2020.
3. E' ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo familiare.
4. Verranno escluse dall'ammissione al beneficio le domande prive della copia del documento di riconoscimento e del permesso di soggiorno (per stranieri non appartenenti all'Unione Europea) o dell'indicazione degli estremi degli stessi, nonché, le domande in cui risulti dichiarata una composizione del nucleo familiare difforme rispetto a quanto riscontrabile dalle verifiche anagrafiche.

5. Fatta salva la priorità di accesso al buono spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 per i soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico o privi di risorse, se i richiedenti di cui al punto 1 dovessero essere in numero tale da consentire ulteriori concessioni di buoni rispetto alle risorse disponibili, verrà pubblicato specifico avviso per la raccolta di istanze da parte di singoli cittadini/nuclei familiari percettori di qualsiasi forma di sostegno pubblico e quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito/pensione di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc.) i cui criteri verranno successivamente definiti.
6. Ai fini dell'erogazione del buono spesa non si terrà conto della data di presentazione della domanda all'ente.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. L'interessato potrà presentare domanda esclusivamente online accedendo al sito internet del comune www.comune.civitavecchia.rm.it
2. L'Ufficio Servizi Sociali, sulla base delle domande pervenute entro la data di scadenza del relativo avviso pubblico provvederà a redigere l'elenco degli aventi diritto al buono spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020.
3. Qualora le risorse economiche all'uopo destinate dovessero risultare insufficienti rispetto al numero delle richieste pervenute, si provvederà a ridurre proporzionalmente l'importo del buono spesa, indicato all'art. 3 del presente disciplinare, al fine di consentire l'accesso alla prestazione a tutti coloro che ne hanno presentato domanda e che risultano in possesso dei requisiti necessari per poterne usufruire.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di stabilire la riapertura del suddetto avviso pubblico qualora, soddisfatte tutte le richieste pervenute, vi sia ancora la disponibilità delle risorse economiche destinate agli interventi oggetto del presente disciplinare anche definendo eventuali ulteriori criteri sulle diverse e mutate condizioni rilevate.

Art. 6 - Controlli

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 7 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della Determinazione approvativa.

